

**N. 00329/2013 REG.PROV.CAU.**  
**N. 00735/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2013, proposto da:

Raffaella Mazzocchi, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Ruscitti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

***nei confronti di***

Moira Di Naccio, Tiziana Spinozzi;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della graduatoria definitiva per la scuola dell'infanzia del concorso indetto con d.d.g. n. 82 del 24.09.2012 pubblicata con decreto prot. n. aoodrab7879 del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'abruzzo in data

28.08.2013 nella parte in cui esclude la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare che la relativa notifica sia effettuata per pubblici proclami;

Ritenuto che vada pertanto disposta:

a) la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione del testo integrale del ricorso, con l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati e con inserimento dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, indicandone i relativi estremi. A tal fine l'amministrazione: i) avrà obbligo di effettuare tale pubblicazione, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa; ii) dovrà curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento indicante "DDG 82/2012 – concorsi finalizzati al reclutamento di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado –

ricorso pendente davanti al TAR Abruzzo – L'Aquila - Notificazioni per pubblici proclami” dal quale possa raggiungersi la relativa pagina; iii) non dovrà rimuovere la pubblicazione sino alla sentenza definitiva; iv) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione. Le spese relative saranno definite all'esito del giudizio;

b) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso con indicazione: (i) dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (ii) del nome del ricorrente (iii) degli estremi del principale provvedimento impugnato, (iv) dell'informazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (v), dei soggetti controinteressati genericamente individuati come i soggetti ricoprenti la posizione “da n...a n...” della graduatoria impugnata;

Le suddette pubblicazioni dovranno avvenire nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti e con le modalità indicate in motivazione;

Fissa per il prosieguo la c.c. del 18 dicembre 2013.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)